

SCRITTURA PRIVATA

**ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E SERVIZI COLLEGATI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
CONFERIMENTO COMUNALE DI RIFIUTI IN MODO DIFFERENZIATO -
DELIBERAZIONE ARERA N. 385/2023/R/rif DEL 03/08/2023 -**

Registro Scritture Private Non Autenticate N. 1180 del 22/01/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 21 del mese di gennaio, in esecuzione della
Deliberazione Arera n. 385/2023/r/rif del 03/08/2023, con firma digitale ap-
posta dalle Parti come di seguito identificate, ognuna presso la propria Sede
e con sottoscrizione scambiata tramite posta elettronica certificata, è stata
siglata la presente scrittura privata;

TRA

Il Comune di Genzano di Roma, C.F. 02242320584 e P.IVA 01038071005, nella
persona della Dott.ssa Daniela Bastianelli, nata a Lucera (FG) il 2 aprile 1967
C.F. BSTDNL67D42E716L, la quale dichiara di intervenire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Genzano
di Roma, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Finanziaria, per la carica
domiciliata presso il già menzionato Comune, in Via Italo Belardi n. 81, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nel
prosieguito denominato anche "*Comune*" o "*Ente territorialmente competen-
te*" o "*Amministrazione comunale*";

E

La società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., C.F. 11211231003 e P.IVA
11211231003, nella persona del Dott. Giorgio Greci, nato a Velletri (RM) il 17

luglio 1973 C.F. GRCGRGR73L17L719T, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato, per la carica domiciliata presso la sede della medesima Società, sita in Velletri (RM) Via di Troncavia n. 6, come da visura camerale allegata agli atti, nel prosieguo denominata anche “Affidataria” o “Gestore”;

PREMESSO CHE:

-ai sensi del disposto dell’art. 177, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. (cd Testo Unico Ambientale), i servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi attinenti alla gestione dei rifiuti urbani, costituiscono attività di pubblico interesse;

-con il Decreto Ministeriale del MITE n. 255 del 23 giugno 2022 sono stati approvati i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al servizio di igiene urbana;

- con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha introdotto diverse novità regolamentari in materia di metodo tariffario e qualità del servizio;

- con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019, ARERA ha approvato il documento recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

-con deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, ARERA ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

la società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è una società a totale capitale pubblico, partecipata dai comuni di Albano Laziale, Velletri, Lariano,

Genzano di Roma (con quota pari al 2,962%) e Lanuvio;

-in relazione alla suddetta Società ricorrevano le condizioni di cui all'abrogato art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ricorrono le condizioni di cui all'art. 7 del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 e dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016;

-con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 15/9/2021 e della Giunta Comunale n. 100 del 13/6/2022 è stato disposto l'affidamento diretto in house dei servizi in oggetto alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per gli anni 2021-2026, con contestuale approvazione del Documento Integrativo Prestazionale nonché di tutti i conseguenti necessari allegati (in appendice al presente contratto), demandando al competente Dirigente dell'Area Governo e Sviluppo del Territorio la stipula con la predetta Società;

-in attuazione di quanto deliberato dagli Organi competenti come sopra dettagliato nonché a seguito della determinazione dirigenziale n. 225 del 28/10/2021, attraverso la quale venivano affidati i richiamati servizi alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. per il periodo strettamente necessario alla predisposizione dello schema contrattuale pluriennale, in data 7 luglio 2022 è stato sottoscritto con la suddetta Società il Contratto di Servizio pluriennale relativo ai servizi in oggetto, per il periodo 16 ottobre 2021 - 15 ottobre 2026 (Reg. 810 del 07/07/2022 - Allegato 20);-con deliberazione n. 385 del agosto 2023, ARERA ha approvato lo *"Schema tipo di Contratto di Servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"*, contenente le previsioni minime essenziali di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 201/2022;

- si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento del Contratto di

Servizio relativo all'affidamento in oggetto, disposto con le Delibera Consiliare n. 50 del 24/05/2021, e con Delibera di Giunta n. 75 del 26/04/2021 in conformità allo schema tipo di Contratto di Servizio di cui al precedente punto;

- per la stipula del presente contratto non si rende necessario richiedere l'informazione antimafia ex art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 in quanto la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico e controllata da Enti pubblici;
- con la firma del presente contratto, l'Affidataria, dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli Incaricati di posizione organizzativa del Comune di Genzano di Roma;
- con la firma del presente atto la Dott.ssa Daniela Bastianelli, in qualità di Dirigente dell'Area Finanziaria, dichiara di aver provveduto alla verifica di insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, pertanto, in posizione di conflitto di interesse;
- per il presente contratto il RUP è l'Ing. Bruno Bernardi ed il Direttore dell'Esecuzione è l'Arch. Antonella Tittoni;

Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa di settore, con particolare riferimento all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente *ratione temporis* vigente nonché le seguenti definizioni:

“Arera” o “Autorità”: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

“Attività di raccolta e trasporto”: le operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;

“Attività di spazzamento e pulizia delle strade”: le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze;

“Centro di raccolta comunale”: è l'area presidiata e allestita unicamente per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al Decreto ministeriale 8 aprile 2008 (*“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 200c, n. 152, e successive modifiche”*);

“Disciplinare tecnico”: è il documento allegato al Contratto di Servizio che contiene le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;

“Parti”: sono l’Ente territorialmente competente, ovvero il Comune di Genzano di Roma e il Gestore del Servizio, ovvero la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., che sottoscrivono il presente contratto;

“Raccolta differenziata”: è la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il recupero e il riciclo;

“Recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero è contenuto nell'allegato C, parte IV del D. Lgs. 152/2006;

“Revisione economica e rimodulazione dei Servizi”: è il documento stilato di concerto tra le Parti, elencante le rimodulazioni intervenute e condivise rispetto alle modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento, in addendum al contratto originario;

“Riciclaggio”: è il processo di recupero e trasformazione di materiali di scarto, provenienti dalla raccolta differenziata, in nuovi prodotti o materiali utilizzabili;

“Servizio affidato”: è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;

“Smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di

energia. Un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento è contenuto nell'allegato B, parte IV del D. Lgs. 152/2006;

“Trattamento”: le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento in oggetto, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Genzano di Roma. in base a quanto stabilito all'art 4.

Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui :

- adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

- adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

Per il raggiungimento della finalità il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui :

-garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo “Articolo 6”, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall’Ente territorialmente competente e in attuazione della normativa vigente;

-realizzare gli obiettivi previsti dall’Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

-intervenire nell'ambito delle procedure partecipate, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

-adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Nell’esecuzione del Servizi affidato, il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., nonché le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restando responsabile anche per le inadempienze degli eventuali subappaltatori/sub affidatari.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza (Allegati 10 e 18), comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono cau-

sa di risoluzione del contratto.

Al fine di conseguire la migliore tutela ambientale e igienico-sanitaria e nel rispetto dei suddetti obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nelle modalità di esecuzione del Servizio affidato, le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere organizzate dal Gestore nel rispetto dei regolamenti comunali relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché di ogni altro regolamento avente attinenza con i servizi oggetto del presente contratto, emessi e/o da emettere con le successive modifiche che dovessero intervenire anche nel corso dell'appalto.

ART. 3 - REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello in *house providing*, in adempimento alla deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. 78 del 15/09/2021, nella quale vengono riportate le motivazioni della scelta di tale forma di gestione nonché la valutazione di congruità effettuata in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

ART. 4 - PERIMETRO DEL SERVIZIO AFFIDATO

Con il presente contratto, Il Comune di Genzano di Roma affida al Gestore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla gestione del servizio di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi collegati, nonché la gestione del centro di conferimento comunale di rifiuti in modo differenziato.

Il Servizio affidato è costituito dall'insieme dei servizi individuati nel Disciplinare tecnico (*Allegato 8*), nel Capitolato Speciale di Appalto (*Allegato 9*) e nel Piano Industriale (*Allegato 7*), come integrati di concerto tra l'Ente

Territorialmente Competente e il Gestore con il documento denominato :

Revisione economica e rimodulazione dei Servizi (Allegato 14), che allegati

al presente atto ne costituiscono parte integrante. In particolare:

-la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati affin-

ché siano privilegiati il recupero e il riciclaggio in ogni fase del ciclo;

-il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati presso gli impianti di

smaltimento/trattamento autorizzati ai sensi di Legge;

-lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico;

-l'avvio dei rifiuti urbani e assimilati agli specifici trattamenti;

-i servizi di informazione e sensibilizzazione;

-ogni altro servizio aggiuntivo di igiene urbana richiesto dal Comune nei

modi previsti dal presente contratto.

L'esercizio del Servizio affidato al Gestore si svolge nel Comune di Genzano

di Roma.

Il Comune si riserva la facoltà di poter affidare al Gestore, in conformità alle

vigenti disposizioni di legge:

-servizi complementari non compresi nel Disciplinate tecnico, nel Capitolato

Speciale di appalto e nel Piano industriale che, a causa di circostanze impre-

viste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;

-nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affi-

dati con il presente contratto.

Il Comune potrà richiedere al Gestore l'introduzione di variazioni nell'esecu-

zione dei servizi, anche in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili

in sede di definizione del presente contratto.

Il presente contratto sarà oggetto di adeguamento nel caso siano apportate

integrazioni o modifiche ai regolamenti comunali, tali da incidere sulle modalità operative delle prestazioni di servizio e sui relativi costi. In tal caso il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle variazioni sopra definite, a redigere apposita relazione contenente la rilevazione dei costi d'erogazione del servizio derivanti dalle modifiche regolamentari introdotte.

Il Gestore potrà svolgere, su esplicita richiesta del Comune, ulteriori servizi aggiuntivi di igiene urbana e ambientale. Gli oneri per lo svolgimento di tali servizi non sono compresi nel corrispettivo dei servizi principali.

Il corrispettivo concordato, da erogare a favore dell'Affidataria, risulterà ad integrazione di quanto previsto per i servizi principali.

Il Gestore provvederà, su esplicita richiesta del Comune, all'espletamento di nuovi servizi con carattere continuativo, anche se tali servizi non siano stati inclusi nel presente Contratto di Servizio. Tali ulteriori servizi saranno eseguiti secondo modalità e corrispettivo da concordarsi tra le Parti, sulla base di quanto definito secondo apposito progetto. Salvo casi di particolare urgenza dovuti a circostanze impreviste ed imprevedibili, il Comune dovrà trasmettere per iscritto al Gestore la propria richiesta per i servizi di cui sopra, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative. Tali servizi dovranno essere gestiti secondo modalità da concordare tra il Gestore e il competente Ufficio Comunale : *“Ufficio gestione rifiuti, igiene urbana e transizione ecologica”*-, nelle persone del RUP/DEC, per mezzo di apposita formalizzazione.

Il corrispettivo da erogare a favore del Gestore sarà stabilito tra le Parti all'atto dello specifico affidamento di ogni servizio, mediante apposito

progetto, ad integrazione di quanto previsto dal presente contratto.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche all'oggetto del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi affidati; la soppressione di alcuni di essi; la durata degli interventi previsti nonché le modalità del loro svolgimento; una diversa presenza del personale addetto. In tali casi, il Gestore è obbligato ad accettare e svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo dell'appalto inerente al presente Contratto di Servizio. Il Gestore non è obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20% dell'ammontare complessivo del contratto. Tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dallo stesso Comune.

ART.5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente contratto ha durata a decorrere dal 16 ottobre 2021 fino al 15 ottobre 2026, fatte salve eventuali diverse indicazioni normative adottate da parte delle competenti autorità, a seguito delle quali allo stesso al presente contratto potrà applicarsi il regime di *prorogatio* come di seguito indicato.

Il Gestore, qualora dopo la scadenza del presente contratto fosse necessario e previa richiesta del Comune di Genzano di Roma, sarà tenuto alla prosecuzione del Servizio affidato in regime di temporanea "*prorogatio*", nel termine massimo di un anno, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali e delle attrezzature in dotazione.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del Servizio affidato e della qualità delle prestazioni erogate, la durata del presente affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e, comunque, nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del D. L. n. 138/11;
- mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 152/2006, qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito, il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente. In tal caso, l'Affidataria non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione del presente appalto. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione del Servizio affidato fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e del prezzo residuo, alla stessa data, delle attrezzature fornite (contenitori, cassonetti, mastelli, pattumiere e simili)

che rimarranno in proprietà dell'Amministrazione comunale. Il prezzo residuo delle attrezzature sarà dato dal prezzo offerto, detratte le quote di ammortamento (calcolate in quote costanti annuali sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature) commisurate al tempo trascorso alla data di scioglimento anticipato del presente contratto, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. Trova altresì applicazione quanto previsto dal successivo art. 22.

Nei casi di recesso o risoluzione, il Gestore sarà tenuto a gestire il Servizio affidato fintantoché saranno espletate tutte le procedure per consentire il subentro di nuovo affidatario dello stesso. In particolare, a tutela della continuità del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, è obbligo del Gestore proseguire l'erogazione del Servizio affidato, secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche previste dal presente contratto, per tutto il periodo necessario fino al subentro del nuovo gestore.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO

FINANZIARIO ART. 6 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

Il canone mensile corrisposto al Gestore, come da Piano Industriale (*Allegato 6*), è stato pari a euro 248.696,21 (Iva Esclusa) dal mese di settembre 2021 al mese di luglio 2024, per un totale annuo pari ad euro 2.984.354,52 (Iva Esclusa).

A seguito dell'attivazione dei servizi previsti, in forza dello schema contrat-

tuale pluriennale già condiviso e siglato tra le Parti in data 7 luglio 2022, come da Premesse, nonché di variazioni intervenute nelle modalità di esecuzione degli stessi, come meglio descritto nel documento di Revisione economica e rimodulazione dei Servizi (*Allegato 14*), il canone mensile è stato adeguato, con decorrenza agosto 2025 e fino al mese di dicembre 2025, all'importo di € 254.256,25. Tale importo è stato determinato in ossequio all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del PEF anni 2024-2025 (cd *aggiornamento biennale*), con procedura esperita ai sensi di legge e, in sintesi cronologica:

-l'approvazione del PEF 2024-2025 aggiornamento biennale e gli importi in esso riportati sono stati effettuati secondo la procedura prevista.

-presentazione in data 10/04/2024 del PEF grezzo 2024/2025 da parte del Gestore (allegato al presente contratto Allegato 16), redatto secondo lo schema tipo previsto dall'Autorità con Determina 1/2023 DTAC del 06/11/2023 e recante il Tool di calcolo MTR-2 Agg. 2024/2025 con un importo per l'anno 2024 pari a euro 3.301.075 (esclusa Iva) e per l'anno 2025 pari a euro 3.274.153 (esclusa Iva);

-inoltro al Gestore, in data 23/04/2024, della comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 28.2 dell'Allegato 1 della Delibera 363 del 03/08/2021, come integrato e modificato dalla Deliberazione del 03/08/2023

n. 389/2023/R/RIF, che in base all'articolo 4.6 della Delibera 363/2021 ed in attuazione dell'articolo 2 comma 17 della Legge 481/1995, nella quale si dava atto della non ammissione di alcune componenti di costo proposte dal Gestore stesso e, precisamente: le componenti di costo variabile per l'anno 2024 CRT pari a euro 125.000 e CRD pari ad euro 125.000; e le componenti di

costo variabile per l'anno 2025 CRT pari a euro 110.000 e CRD pari ad euro 110.000,00;

-valutazioni dell'Ente territorialmente competente rispetto alla comunicazione di cui sopra con conseguente riconoscimento, per l'anno 2024, di un canone annuo pari a euro 3.051.075,00 (IVA esclusa), comprensivo dei costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenti, quantificati a loro volta in euro 5.194,76 (IVA esclusa), come da stima contenuta nel DUVRI (*Allegato 10*);

-corresponsione del canone 2024 nella misura di soli euro 3.012.154,79 (IVA esclusa), comprensivo di oneri per la sicurezza pari a euro 5.128,49, in conseguenza del tardivo potenziamento di servizi quali lo spazzamento manuale (ottimizzazioni condivise ma attuate solo a partire dal 01/08/2024); giusta comunicazione del Dirigente Area Finanziaria del 12/04/2024 - (*Allegato 17*);

-corresponsione per l'anno 2025 di un canone annuo pari a euro 3.054.153,00 (IVA esclusa), comprensivo dei medesimi costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenti, pari a euro 5.200,00, così come stimati nel DUVRI.

Il canone annuo è da considerare al lordo delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e degli oneri di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 gli oneri aziendali di sicurezza, dichiarati nell'allegato Economico al Piano Industriale depositato dal Gestore (*Allegato 5*), sono pari ad € 5.200,00/anno (€ cinquemila

duecento/00). Sono esclusi gli oneri di discarica che rimangono a carico del Comune di Genzano di Roma.

I pagamenti verranno disposti previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di qualità, quantità, nonché congruità rispetto a quanto espressamente pattuito. In caso di singoli inadempimenti si provvederà a stralciare dal canone mensile, anche parzialmente, gli importi relativi agli inadempimenti stessi.

In caso di ritardo dei pagamenti, resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Prima del pagamento delle prestazioni effettuate, l'Amministrazione comunale verificherà la regolarità del versamento dei contributi da parte della Gestore e degli eventuali subappaltatori tramite il D.U.R.C, il quale verrà acquisito d'ufficio.

Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto dovranno essere intestate a: Comune di Genzano di Roma.

La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dal Gestore dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni). Il conto corrente bancario del Gestore, dedicato anche al presente affidamento e contraddistinto come di seguito: n. 000000359712 - Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani, Agenzia di Genzano di Roma, Largo Giuseppe Toniolo 00045 (RM); A.B.I. 08951, C.A.B. 39130, IBAN IT77 I 08951 39130 000000359712; è stato comunicato dal medesimo in ottemperanza degli obblighi di tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari, di cui al sopracitato articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 2010, il Gestore di-

chiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario sono:

Giorgio Greci, nato a Velletri (RM) il 17/07/1973, C.F. GRCGRGR73L17L719T;

Antonella Orciuoli, nata ad Albano Laziale (RM) il 19/08/1972, C.F.

RCLNNL72M59A132Z.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata del pre-

sente affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e

l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigen-

te, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento

della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo in

corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti se-

condo le modalità di cui ai successivi art. 26 commi 2 e 3.

ART.8 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto

(*Allegato 5*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto

in conformità dell'abrogato D. Lgs. 50/2016, artt. n. 5 e n. 192, ed approva-

to a seguito delle Delibere Consiliari n. 50 del 24/01/2021,

e n. 78 del 15/09/2021 nonché della D.Giunta n. 75 del 26/04/2021

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento comprende altresì: il Piano

industriale (*Allegato 6*), l'*Allegato Economico al Piano Industriale (Allegato*

7) e del documento di Revisione economica e rimodulazione dei Servizi (*Alle-*

gato 14). In particolare, comprende:

- il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'esecuzione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono del Servizio affidato, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

Le Parti, con procedura partecipata aggiorneranno il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al precedente Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua del presente affidamento.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento: il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di ter-

zietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

L'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento, effettuato ai sensi del presente articolo consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento contrattualizzato, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

ART. 10 - ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

L'istanza di cui al punto precedente deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento

della formulazione della predisposizione tariffaria.

È obbligo del Gestore, altresì, comunicare in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

ART. 11 - MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio contrattualizzati, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- la modifica del perimetro o l'estensione della durata del Servizio affidato (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

ART. 12 - PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

L'Ente territorialmente competente decide sull'Istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata, contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza, tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA

Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore (*Allegato 4*) relativa al Servizio affidato, redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente. Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

Il Gestore svolge il Servizio affidato nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna, altresì, a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

-garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni

normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani

adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

-adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Il Comune, inoltre, si impegna a:

-sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso la collaborazione dei propri Uffici amministrativi, tecnici e finanziari;

-trasmettere tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico relativi ai nuovi insediamenti sia abitativi sia produttivi, al fine di consentire la progettazione e gli investimenti necessari per il potenziamento o l'estensione del Servizio affidato;

-identificare le aree per la eventuale realizzazione delle strutture necessarie all'espletamento dei servizi contrattualizzati, quali, per esempio, centri di raccolta, stazioni di trasferimento, impianti di trattamento;

-tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all'art.

198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base dell'evoluzione normativa e delle nuove esigenze organizzative dei servizi;

-tenere aggiornato il Regolamento per l'applicazione della TARI, sulla base dell'evoluzione normativa e in coerenza con gli obiettivi del servizio affidato.

ART.15 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore è obbligato a:

-conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;

-raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

-provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento (*Allegato 5*) e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

-trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

-prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo del presente affidamento;

-dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente circa il verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni nell'erogazione del Servizio affidato, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;

-restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al Servizio affidato avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

-prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

-pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

-attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

-proseguire nella gestione del Servizio affidato fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

-rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

Il Gestore è responsabile del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e dei danni a chiunque causati nell'esecuzione dello stesso, sia civilmente che penalmente.

A tale proposito, il Gestore deve tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, nonché risarcire il medesimo per gli eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della gestione.

Oltre a quanto previsto in altre clausole del presente contratto, il Gestore è tenuto a:

-applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (comunitaria, nazionale, regionale e locale);

-applicare al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente;

-adempiere tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro a favore

del personale dipendente dalla vigente normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- adempiere gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
- adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- fornire al Comune ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni eseguite, nonché ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ex all'art. 189 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto;

Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

ART. 16 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il presente contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'erogazione dei servizi affidati non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge o su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici. L'erogazione del Servizio affidato, comunque, deve essere ripristinata al più presto. In ogni altro caso di

interruzione o di sospensione, il Comune può sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio del Servizio affidato, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Gestore deve garantire le prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s. m. e i. (*"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*). Ove la regolare erogazione del Servizio affidato possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati, quest'ultimo si impegna a informare il Gestore tempestivamente e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'inizio, fornendo tutti gli elementi necessari a effettuare le modifiche temporanee alla programmazione dei servizi affidati. Il termine di cui al presente comma non decorre nei casi in cui l'intervento del Comune dipenda da motivi di forza maggiore o da eventi imprevedibili. Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate tra le Parti via posta elettronica certificata e, ove possibile, all'utenza, per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, le Parti si devono comunque informare tempestivamente. Le comunicazioni devono contenere gli elementi di valutazione degli eventuali danni economici subiti, pena l'invalidità delle pretese di eventuale indennizzo in sede

di monitoraggio del presente contratto.

Il Gestore, con cadenza mensile, predispone una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto di Servizio.

Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui al successivo Articolo 17.

Il Gestore, inoltre, dovrà assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a tre anni successivi a quello della registrazione.

Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

-beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;

-beni strumentali di terzi.

Per l'intero periodo di validità dell'appalto in esame, il Gestore deve possedere tutti i mezzi per l'esecuzione del Servizio affidato e idoneo ricovero. A tale scopo, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione lo spazio esterno del centro di raccolta comunale e, qualora l'Affidataria non trovasse conveniente lo spazio dedicato al ricovero potrà individuare ulteriori siti o su autorizzazione dell'Ente territorialmente competente, eseguire le opere opportune a rendere l'area messa a disposizione più idonea al rimessaggio

dei mezzi. Sono a carico del Gestore le spese relative alla manutenzione ordinaria. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune (da verificare di concerto con il Gestore del servizio) le spese relative al Centro di raccolta comunale. Senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale, il Gestore non potrà comunque apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e aree messi a disposizione e alla loro destinazione d'uso o agli impianti esistenti;

Il Gestore è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell'uso dell'immobile di cui al punto precedente e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all'art. 1609 del codice civile. In esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva dell'immobile dato in concessione, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino e inoltre la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni.

Nello svolgimento della propria attività, il personale incaricato dovrà comportarsi con correttezza, educazione e senso di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, rubricato *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 15”* e del Codice di comportamento del Comune di Genzano di Roma, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 25.09.2025, il Gestore

e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; tali codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso e, comunque, sempre reperibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro, il Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dagli obblighi previsti, in particolare da quelli derivanti dal DUVRI (Allegato 11) e dal proprio DVR.

I costi relativi alla sicurezza dovuti ai rischi specifici propri dell'attività e dei lavoratori sono a carico del Gestore.

Il Gestore deve adottare tutte le iniziative atte al riconoscimento ai lavoratori dipendenti di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Durante l'esecuzione del Servizio affidato, il Gestore è soggetto a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori.

ART. 17 - PROGRAMMA DI CONTROLLI

Con cadenza annuale e ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, l'Ente territorialmente competente predispone il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento dei servizi affidati con il presente contratto, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei

controlli. Rientra nell'ambito dei controlli, altresì, la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

Nell'ambito dei controlli, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del Servizio affidato. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

ART. 18 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore, in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre ed effettuare sopralluoghi, verifiche, visite e ispezioni nei luoghi ove vengono svolti i servizi oggetto del presente affidamento, ivi compresi la sede operativa e gli impianti. A tal fine, il Comune ha il solo obbligo della preventiva comunicazione e indicazione al Gestore dell'incaricato degli atti in questione. Gli atti di cui sopra possono essere svolti dal Comune con proprio personale o attraverso soggetti terzi appositamente incaricati.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

ART. 19 - PENALI

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi

erogati ed il raggiungimento degli obiettivi contrattualizzati previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali previste dal Titolo V del Documento Integrativo Prestazionale (Allegato 19), con particolare riguardo all'art. 36, le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata al Gestore per iscritto, anche a mezzo pec, con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del Comune. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dal Comune la penale a carico del Gestore senza ulteriori comunicazioni.

Congiuntamente alla contestazione dell'inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio al Gestore per l'adempimento degli obblighi contrattuali: tale termine sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire.

Qualora il Gestore non ottemperi nel termine assegnato, il Comune ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio, in danno al Gestore, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese al medesimo, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.

Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, il Gestore ha l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del Servizio affidato, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.

In caso di recidiva, le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.

Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta del Comune, tramite escussione della polizza a garanzia definitiva.

Al Gestore sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.

In ogni caso, il Gestore sarà tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento realizzato.

Ulteriori sanzioni verranno applicate al Gestore, inoltre, anche per le irregolarità commesse dal proprio personale dipendente (e.g.: operatori ecologici ecc.), nonché per il comportamento indisciplinato e/o scorretto del medesimo, posto in essere nello svolgimento delle proprie mansioni, del suddetto personale dipendente (ad esempio, operatori ecologici) nei confronti degli utenti e/o cittadini, purché debitamente documentato.

In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle

correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.6, per le successive determinazioni di competenza.

ART. 20 - SANZIONI

L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dando comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

ART. 21 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE

Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano in modo esplicito le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo specificamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del codice civile.

Il Comune potrà recedere dal presente contratto nei seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro il Gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico del Gestore siano condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

Nelle ipotesi di recesso descritte nel presente articolo, il Gestore avrà diritto al pagamento da parte dell'Ente territorialmente competente dei servizi effettivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della risoluzione nei casi sotto indicati:

- mancata assunzione, da parte del Gestore, dei servizi previsti;
- venir meno da parte del Gestore dei requisiti minimi per lo svolgimento del Servizio affidato, come previsti dalla legge;
- gravi irregolarità o deficienze da parte del Gestore riscontrate nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, che abbiano arrecato o possano arrecare danni all'Ente territorialmente competente, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal medesimo nelle lettere di contestazione;
- impedimento da parte del Gestore, in qualsiasi modo, rispetto al potere di controllo dell'Ente territorialmente competente;
- ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dal Comune relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore;
- sospensione del Servizio affidato per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza maggiore;
- qualora il Gestore risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frode;

-per cessione totale o parziale del contratto in subappalto da parte del Gestore a terzi, per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel disciplinare;

-inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento da parte del Gestore, tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi o da arrecare danni all'Ente territorialmente competente ed alla popolazione, qualora debitamente accertate e contestate non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune o dall'unione dei Comuni nelle lettere di contestazione;

-miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato da parte del Gestore;

-gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi e del DUVRI (Allegato 11) da parte del Gestore;

-grave violazione degli obblighi facenti capo al Gestore per quanto previsto dal presente contratto nella prosecuzione del Servizio affidato;

-raggiungimento da parte del Gestore del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto annuo;

-mancata osservanza, da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 25.09.2025, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";

-violazione dell'obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Qualora si verificchino i casi sopracitati il Comune potrà esercitare il diritto di risolvere il presente contratto, previa apposita diffida ad adempiere da comunicare al Gestore con raccomandata A.R./PEC all'altra parte, recante puntuale indicazione dell'inadempimento nonché un termine per l'adempimento la regolarizzazione dello stesso pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari.

Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il presente contratto si risolve qualora la parte inadempiente inottemperante non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili.

La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti.

Al Gestore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto e lo stesso non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Sia l'Ente territorialmente competente sia che il Gestore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle Parti, in base al disposto dell'art. 1672 del codice civile. Si procede, inoltre, alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Gestore sia

intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6.9.2011 n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione comunale appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tali casi, il Responsabile del procedimento propone all'Ente territorialmente competente, in relazione allo stato dell'esecuzione dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Si ribadisce, infine, che il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto e senza che il Gestore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'A.T.O. rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e successiva normativa attuativa regionale, il Gestore Unico per l'eventuale subentro nella gestione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

ART. 22 - PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le in-

formazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio affidato e quelli da trasferire al gestore entrante.

L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento precedente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza del presente affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

A seguito del pagamento del valore di subentro il Gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente

competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento dei servizi disciplinati nel presente contratto risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore affidatario.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del Servizio affidato fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto di subentro, trovando in tal senso applicazione il successivo Articolo 24.

In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

-per mancata messa a disposizione tempestiva da parte del Gestore, entro

30 giorni dalla richiesta, dei dati e le informazioni prodromiche alle successi-

ve procedure di affidamento: € 100,00;

-per mancata deliberazione nei termini di cui al precedente art. 22.5 del va-

lore di subentro, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del nuo-

vo gestore entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affi-

damento: €100,00;

-per mancata trasmissione da parte del Gestore all'Amministrazione comuna-

le delle informazioni e dei dati necessari, richiesti - per iscritto - dalla stessa

ai fini della determinazione del valore del presente affidamento, entro i sei

mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso: €100,00;

ART. 23 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente

da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro

del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previ-

sto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - GARANZIE

In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unita-

mente alle disposizioni del presente contratto.

Al momento della sottoscrizione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi

assunti con il presente contratto, il Gestore ha rilasciato idonea garanzia fi-

deiusoria assicurativa per l'importo di euro 596.870,92 (cinquecentonovan-

taseimilaottrecentosettanta/92), determinato ai sensi dell'abrogato art. 103

comma 01 del D. Lgs. 50/2016, con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo Decreto Legislativo e, in particolare: riduzione del 50% per possesso delle certificazioni alle norme UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI ISO 45001: 2023; ed ulteriore riduzione pari al 20% per la certificazione UNI EN ISO 14001: 2015, della società S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con sede in Milano Via San Gregorio n. 29, mediante polizza numero 01.000058269 rilasciata in data 07/07/2022.

Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

La garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione risultante dall'apposito verbale.

Tale garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 25 - ASSICURAZIONI

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per responsabilità verso terzi, verso i prestatori di lavoro, per protezione dei beni strumentali all'esecuzione del Servizio affidato, contro i rischi di calamità naturali, da

circolazione di autoveicoli nonché da inquinamento. La gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, difatti, è esercitata a completo rischio e pericolo del Gestore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, secondo le vigenti norme del codice civile. In particolare, il Gestore deve stipulare almeno le polizze assicurative riferite alle seguenti responsabilità:

-verso terzi (R.C.T.): La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali il Gestore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione del presente affidamento, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del presente contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro; la stessa deve, altresì, prevedere la protezione dei beni strumentali all'esecuzione del Servizio affidato contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 5.000.000,00

-verso il Comune: La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del presente affidamento. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose date in consegna e custodia al Gestore, compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;

-verso prestatori di lavoro (R.C.O.): La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del presente affidamento, ed essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del medesimo. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);

-per inquinamento : La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il Gestore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del presente affidamento Servizio affidato. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del presente affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

-protezione dei beni strumentali all'esecuzione del Servizio affidato contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 3.000.000,00.

-coperture assicurative RC per tutti gli automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo, a 5.000.000,00 di euro.

Il Gestore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.

ART. 26 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto, previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis vigenti*, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

ARTICOLO 27 - CONTENZIOSO

Le controversie insorte tra il Comune e il Gestore sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, escludendo fin d'ora qualsiasi intervento di arbitrato.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del vigente Codice dei contratti pubblici, relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del medesimo Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle

dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le Parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ART. 28 - DOMICILIO DEL GESTORE E DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Per il presente contratto, a tutti gli effetti di legge, il Gestore elegge il proprio domicilio in Via Troncavia n.6, 00049 Velletri (RM);
il Comune di Genzano di Roma elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale ivi sita in Via Italo Belardi n. 81 .

ART. 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese, le imposte e le tasse inerenti al presente contratto e conseguenti, anche se non richiamate espressamente in esso (quali quelle di bollo, di segreteria, di scritturazione, di quietanze e diritti fissi), sono a totale carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ART. 30 - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO

Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata. Esso, pertanto, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al codice civile, al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., al D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., al D. Lgs. 175/16 s.m.i., al D. Lgs. 201/2022, al D. Lgs. n. 36/2023, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive

impartite dal Responsabile del procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Si rinvia, inoltre, per quanto ivi non previsto, al D.U.V.R.I. (*Allegato 10*) ed agli ulteriori allegati contrattuali che - sottoscritti dalle Parti - risultano depositati in atti presso l'*Ufficio gestione rifiuti, igiene urbana e transizione ecologica* dell'Amministrazione comunale, ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. N. 196/2003 s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le Parti danno atto che i dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'Amministrazione comunale in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di appositi applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti.

L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su indicate disposizioni legislative in materia di privacy.

Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata. La sottoscrizione, pertanto, non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi che in momenti diversi. Le Parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il presente contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la firma dell'Amministrazione comunale, in qualità di

Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile.

ART. 31 - STRUTTURE PER IL RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE; CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.

Ai fini della disciplina del presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni di cui al precedente Articolo 16, da intendersi integralmente richiamate.

ART. 32 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le Parti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento nonché risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Velletri.

ART. 33 PATTO DI INTEGRITA'

Il Gestore, e per il suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo si impegnano a rispettare il patto di integrità, che stabilisce la reciproca e formale obbligazione, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Il modello di patto allegato alla presente, approvato con Delibera di Giunta n. 82 del 19/05/2025, contempla che, per l'eventuale mancato rispetto degli obblighi assunti dalle Parti con la sottoscrizione, vi sia:

- la revoca dell'aggiudicazione;
- la segnalazione del fatto alle Autorità competenti, fra le quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'escussione della cauzione, ove presente;
- la risoluzione del contratto.

ART. 34 - ALLEGATI

Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte in-

tegrante - formale e sostanziale - del presente contratto: _____

Deliberazioni del Consiglio comunale di Genzano di Roma n. 50 del _____

24/01/2021, e n. 78 del 15/09/2021 (comprensiva di relativi allegati); _____

-Scelta della forma di gestione e affidamento del servizio (*Allegati 1 e 2*) _____

-Delibera di Giunta.n. 75 del 26/04/2021 (*Allegato 3*) _____

-Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento (*Allegato 4*); _____

-Piano Economico Finanziario di Affidamento (*Allegato 5*) _____

-Piano industriale (*Allegato 6*); _____

-Allegato Economico al Piano Industriale (*Allegato 7*); _____

-Disciplinare tecnico (*Allegato 8*); _____

-Capitolato Speciale di Appalto (*Allegato 9*); _____

-DUVRI redatto dal Comune ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. _____

(*Allegato 10*); _____

-Inventario dei beni strumentali (*Allegato 11*); _____

-Elenco del personale attualmente in forza al gestore (*Allegato 12*); _____

-Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato (*Allegato 13*); _____

-Revisione economica e rimodulazione dei Servizi (*Allegato 14*); _____

-Patto di Integrità (*Allegato 15*) _____

-PEF grezzo 2024/2025 del Gestore (*Allegato 16*) _____

-Comunicazione del Dirigente Area Finanziaria in data 12/04/2024 - (*Allegato 17*); _____

-DVR (*Allegato 18*); _____

-Documento Integrativo Prestazionale (*Allegato 19*) _____

-Reg-810 del 07/07/2022 - Contratto di servizio (*Allegato 20*) _____

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., _____

le Parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e
future, specificatamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,
32, 33.

Il Dirigente Area Finanziaria

(f.to digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Daniela Bastianelli
Comune di Genzano di Roma
Firmato il 22/01/2026 09:15
Seriale Certificato: 3226
Valido dal 22/07/2025 al 21/07/2028
TI Trust Technologies QTSP CA

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

(f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da: GIORGIO GRECI
Data: 22/01/2026 11:36:08